DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 34

Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni

Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.

Versione in vigore dal 27 settembre 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Estremi	Legge 23 agosto 1988, n. 400
Capo	V — Personale della presidenza del consiglio dei ministri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-governo-e-ordinamento-della-presidenza/art-34-oneri-relativi-al-personale-a-disposizione-della-presidenza-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it